

CITTÀ DI LAMEZIA TERME

(PROVINCIA DI CATANZARO)



STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune.....	5
Art. 2 - Finalità.....	5
Art. 3 - Principi informativi e autonomia normativa del Comune	6
Art. 4 - Modalità d'azione.....	8
Art. 5 - Territorio e sede comunale.....	8
Art. 6 - Albo pretorio.....	8
Art. 7 - Stemma e gonfalone.....	8

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....

Art. 8 - Disposizioni generali.....	9
Art. 9 - Associazioni ed organismi di partecipazione.....	9
Art. 10 - Interventi nel procedimento amministrativo.....	10
Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte.....	11
Art. 12 - Consultazioni della popolazione.....	11
Art. 13 - Referendum	11
Art. 14 - Diritto di accesso.....	12
Art. 15 - Diritto di informazione.....	13
Art. 16 - Trasparenza	13
Art. 17 - Difensore civico.....	13

TITOLO III - ORDINAMENTO DEL COMUNE.....

Sezione I - I consiglieri comunali.....	15
Art. 18 - Poteri, diritti e doveri del consigliere	15
Art. 19 - Dimissioni del consigliere.....	16
Art. 20 - Consigliere anziano.....	16
Art. 21 - Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo.....	16
Sezione II - Il Consiglio comunale	17
Art. 22 - Organi del Consiglio.....	17
Art. 23 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni.....	17
Art. 24 - Presidenza del Consiglio comunale.....	17
Art. 25 - Convocazione e ordine del giorno.....	18
Art. 26 - Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche del Sindaco.....	18
Art. 27 - Attività deliberativa del Consiglio.....	19
Art. 28 - Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio.....	19
Art. 29 - Nomina di persone di competenza del Consiglio comunale.....	20
Art. 30 - Pubblicità situazione patrimoniale e spese elettorali.....	20
Art. 31 - Pubblicità e validità delle sedute.....	21

Art. 32 - Votazioni e numero legale per la validità delle deliberazioni.....	21
Art. 33 - Commissioni consiliari.....	21
Art. 34 - Compiti delle Commissioni consiliari permanenti.....	22
Art. 35 - Attività ispettiva e commissione di indagine	22
Art. 36 - Controllo preventivo di legittimità.....	22
Art. 37 - Assistenza alle sedute e verbalizzazione.....	23
Art. 38 - Regolamento del Consiglio.....	23
Sezione III - La Giunta comunale.....	24
Art. 39 - Composizione.....	24
Art. 40 - Attribuzioni.....	24
Art. 41 - Convocazione e ordine del giorno seduta della Giunta.....	25
Art. 42 - Validità delle sedute.....	25
Art. 43 - Presentazione e votazioni delle proposte di deliberazione.....	25
Art. 44 - Documento di indirizzi generali di governo. Mozione di sfiducia.....	26
Art. 45 - Assistenza e verbalizzazione delle sedute.....	26
Art. 46 - Revoca e sostituzione degli assessori cessati dalla carica.....	27
Sezione IV - Il Sindaco.....	27
Art. 47 - Elezione	27
Art. 48 - Funzioni	27
Art. 49 - Deleghe del Sindaco	28
Art. 50 - Disciplina degli orari.....	28
Art. 51 - Nomine di competenza del Sindaco.....	29
TITOLO IV - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO TERRITORIALE.....	29
Art. 52 - Ambito territoriale.....	29
Art. 53 - Partecipazione.....	29
Art. 54 - Funzioni circoscrizionali.....	29
Art. 55 - Consiglieri assegnati alle circoscrizioni.....	30
Art. 56 - Competenze consiliari.....	30
Art. 57 - Presidente della Circoscrizione.....	30
Art. 58 - Vice Presidente.....	31
Art. 59 - Funzioni del Presidente.....	31
Art. 60 - Personale e mezzi.....	31
Art. 61 - Rapporti Comune – Circoscrizione.....	31
TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.....	32
Art. 62 - Principi e criteri direttivi.....	32
Art. 63 - Personale.....	32
Art. 64 - Organizzazione amministrativa.....	33
Art. 65 - Direttore generale.....	33
Art. 66 - Segretario generale.....	34

Art. 67 - Dirigenza.....	34
Art. 68 - Responsabilità dei dirigenti	35
Art. 69 - Determinazioni a contrarre e relative procedure.....	35
Art. 70 - Uffici speciali.....	36
Art. 71 - Revisione economico-finanziaria	36
Art. 72 - Responsabilità disciplinare del personale.....	36
TITOLO VI - SERVIZI	37
Art. 73 - Assunzione di servizi.....	37
Art. 74 - Forme di gestione e loro scelta.....	37
Art. 75 - Modalità di nomina degli amministratori delle Aziende speciali.....	37
Art. 76 - Istituzioni.....	38
Art. 77 - Nomina e revoca degli organi delle Istituzioni.....	38
Art. 78 - Autonomia delle Istituzioni. Personale.....	39
Art. 79 - Ordinamento e funzionamento delle Istituzioni.....	39
Art. 80 - Il direttore della Istituzione.....	39
Art. 81 - Indirizzo, vigilanza e controllo su aziende e Istituzioni.....	39
Art. 82 - Rapporti fra Comune e organismi esterni.....	40
TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA.....	40
Art. 83 - Forme collaborative.....	40
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA.....	41
Art. 84 - Statuto.....	41
Art. 85 - Regolamenti.....	41
Art. 86 - Ordinanze e circolari.....	42
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	42
Art. 87 - Sede provvisoria.....	43
Art. 88 - Termini per i regolamenti.....	43
Art. 89 - Entrata in vigore dello Statuto.....	43

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 1 - Autonomia del Comune***

1. In conformità alla legge e al presente Statuto il Comune di Lamezia Terme rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nel rispetto della legge, il Comune gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni e di poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, il Comune svolge le proprie funzioni ed i compiti di rilevanza sociale anche attraverso l'attribuzione di responsabilità pubbliche all'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tale fine, nel soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della comunità locale, favorisce, secondo modalità disciplinate dal regolamento, in particolare il volontariato civile, l'impegno individuale e di gruppo nella promozione di un sistema solidaristico diffuso con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicap, agli indigenti e agli anziani; adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia.
4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tal fine, favorisce, secondo le forme del presente Statuto e nel rispetto dei regolamenti di attuazione, la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto sui temi di interesse della comunità locale.
5. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune riconosce, promuove e tutela lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi di solidarietà sociale della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione:
 - a) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità locale;
 - b) alla promozione dell'iniziativa economica, pubblica e privata, nella sua funzione sociale, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) al sostegno di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e sportive presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

e) l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato e non mercificabile. L'accesso all'acqua potabile è un diritto umano, universale, inalienabile. La proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale di interesse generale e finalizzato a garantire l'accesso all'acqua per tutti, il bene acqua non è mercificabile e il minimo vitale deve essere garantito a chiunque.¹

4. Al fine di promuovere e programmare iniziative volte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini e di promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, il Consiglio comunale istituisce la Commissione per le pari opportunità, composta dalle donne consigliere elette nonché da esperte di accertata competenza e/o esperienza amministrativa, culturale e sociale. La Commissione per le pari opportunità formula al Consiglio proposte ed osservazioni sulle questioni che hanno attinenza con la condizione femminile ed è, se del caso, consultata dalla Giunta comunale e nella fase di formulazione del proprio indirizzo al Consiglio comunale in merito ad azioni particolarmente coinvolgenti la popolazione femminile. Il regolamento disciplina i rapporti fra la Commissione per le pari opportunità e il Comune.

5. Il Comune promuove la più ampia iniziativa in termini di assistenza, integrazione sociale e diritti dei soggetti portatori di handicap. Con regolamento sono disciplinate le modalità di organizzazione dei servizi che abbiano come destinatari i soggetti portatori di handicap.

Art. 3 - Principi informativi e autonomia normativa del Comune

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune informa la propria azione ai principi dell'autonomia locale affermati nell'art. 5 Cost., esercitando la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di eguaglianza. A tal fine, nelle materie di propria competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità, ispirandosi ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare le situazioni di povertà e di emarginazione presenti nel territorio; salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive; favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali per i giovani e per gli esclusi dal processo produttivo; riconosce e favorisce l'azione responsabile della scuola, delle formazioni sociali e del volontariato; assegna un ruolo centrale alla dignità di ogni suo cittadino, anche adoperandosi per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate. Per attuare tali obiettivi, il comune ricerca e promuove il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e del presente Statuto.

2. Nel quadro della sicurezza sociale, il Comune assicura forme di assistenza a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate; assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi; concorre ad assicurare

¹ integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 07/05/2012.

i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale; concorre ad assicurare con l'Azienda Sanitaria Locale la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati; attua, secondo le modalità previste nelle leggi statali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; assicura nei limiti delle disponibilità finanziarie servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio. A tal fine il Comune, anche in collaborazione con la Provincia, assicura, d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative all'educazione degli adulti, interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione, interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

3. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo economico della comunità locale. A tal fine, istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore; favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio; predispone e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale; promuove lo sviluppo dell'agricoltura nonché dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed a quello di espressione delle tradizioni e dei costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; favorisce lo sviluppo delle attività turistiche facilitando una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche; attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e del demanio.

4. Per quanto di propria competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, il Comune determina una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali; garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità comunale, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali; attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica; organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche; promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia e la Regione la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto; nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

5. Oltre che nei settori organici indicati nei precedenti commi, il Comune esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità locale.

Art. 4 - Modalità d'azione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Calabria e della Provincia avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomie.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 5 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è quello di cui al D.P.R. 2 settembre 1968 n. 1134, emanato in attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 6.
2. Il palazzo civico, sede legale del Comune, è ubicato in Via Sen. Arturo Perugini di Lamezia Terme.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, le adunanze possono aver luogo anche in luoghi diversi dalla propria sede, pur sempre nell'ambito del territorio comunale.
4. La modifica della denominazione del Comune, delle frazioni o borgate e della sede comunale possono essere disposte dal Consiglio, previa consultazione popolare, generale o parziale.

Art. 6 - Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantirne l'accessibilità.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale sulla cui attestazione certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 - Stemma e gonfalone

1. Per effetto ed a seguito del D.P.R. 21 luglio 1972 - registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio successivo reg. n. 11- foglio n. 137, il Comune di Lamezia Terme ha diritto, nei suoi atti ufficiali, di fregiarsi del titolo di Città.

2. Gli atti ed il sigillo del Comune recano il nome "Città di Lamezia Terme".
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione delle formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e quelle operanti nel settore della sicurezza sociale a favore delle categorie svantaggiate incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente nelle forme del presente Statuto.
3. Ai cittadini, non solo residenti ed elettori, ed agli stranieri residenti sono assicurate forme di tutela degli interessi attraverso la loro facoltà di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti interessati su specifici problemi.

Art. 9 - Associazioni ed organismi di partecipazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso:
 - a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;
 - b) accesso alle informazioni e ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.
2. Per i fini del precedente comma, il Sindaco registra in un apposito albo le associazioni che operano sul territorio comunale che ne abbiano fatto istanza.
3. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune promuove la costituzione di organismi consultivi quali espressione della realtà associativa locale.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente di norma sono sentiti ove l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interesse. Il relativo parere deve essere fornito entro 15 giorni dalla richiesta.
5. I pareri di cui al comma 4 sono comunque richiesti sulle seguenti materie:
 - a) relazione al bilancio preventivo annuale e al piano pluriennale degli investimenti;
 - b) strumenti urbanistici e commerciali;
 - c) piano dei trasporti e del traffico.

6. Le associazioni e gli organismi di partecipazione possono essere auditi dalle commissioni consiliari.

7. Allo scopo di fare esprimere giudizi e indirizzi complessivi sulle attività e sui servizi dell'amministrazione, il Comune indice ogni anno una Conferenza di Verifica articolata in varie sezioni secondo un apposito regolamento.

Art. 10 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare con le modalità previste dal successivo comma 5 l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili nel caso possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dalla legge e dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbano essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

6. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale di cui al comma 5 non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

7. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente comma 4, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi, con gli interessati, con le modalità previste dal regolamento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione.

8. Gli accordi di cui al comma 7, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

9. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui al comma 7 sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

10. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività comunale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
12. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
13. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione di cui all'art. 9 possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte per esporre necessità collettive e per chiedere provvedimenti, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità, per avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere tempestivamente e comunque non oltre due mesi alle istanze, alle petizioni e alle proposte. La risposta, su relazione degli uffici competenti, deve essere fornita dal Sindaco.
3. Le modalità ulteriori per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza, della petizione e della proposta.

Art. 12 - Consultazioni della popolazione

1. Il Comune può indire, per discutere problemi di carattere particolare, pubbliche assemblee di cittadini. Tali assemblee possono essere indette anche su richieste di 200 cittadini, nel qual caso sono tenute entro il termine massimo di due mesi alla presenza del Sindaco o di almeno un rappresentante della Giunta comunale.
2. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito sono portati a conoscenza della cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
3. Il Comune può promuovere l'effettuazione di sondaggi di opinione avvalendosi anche di società specializzate e rendendone pubblici i risultati.

Art. 13 - Referendum

1. Possono essere previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio e dalla Giunta, di tributi locali e tariffe, di tasse, di bilancio e mutui, di espropriazioni, di designazioni e nomine, di piano territoriale di coordinamento o su materie che sono già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo biennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 5% per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale;
 - c) un numero di circoscrizioni non inferiore a due.
- 4.** I quesiti referendari devono essere di immediata comprensione in modo da non ingenerare dubbi interpretativi da parte dell'elettore e devono essere presentati sotto forma di articoli.
 - 5.** L'ammissibilità è valutata da una Commissione di garanti nominata dal Consiglio comunale nel rispetto delle minoranze entro 30 giorni dalla richiesta, costituita da due Magistrati in pensione e dal Segretario Generale del Comune, che si pronuncia sulla ammissibilità entro i successivi 30 giorni.
 - 6.** Il referendum non potrà avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali.
 - 7.** Nell'ipotesi di adozione di provvedimento che si adegui alla proposta referendaria, le operazioni sono sospese.
 - 8.** Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 - 9.** Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi altrimenti è dichiarato respinto.
 - 10.** Il Presidente del Consiglio ultimata le operazioni referendarie è tenuto a convocare apposita riunione di Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione, per procedere alla discussione sull'esito del referendum.²
 - 11.** L'Organo competente a decidere prende atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
 - 12.** Nel caso in cui la proposta abrogativa sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

Art. 14 - Diritto di accesso

- 1.** Ai cittadini, singoli o associati, è garantito il diritto di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2.** Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3.** Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e indistinto e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
- 4.** Il diritto di accesso si esercita, secondo forme stabilite dal regolamento, anche per le circoscrizioni e le Istituzioni.

²Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

Art. 15 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. Per quanto riguarda le aziende speciali analogo principio è stabilito dai loro statuti.
2. Al fine di assicurare la più ampia informazione dei cittadini il Comune istituisce un apposito ufficio e pubblica un notiziario periodico con le informazioni relative agli atti più importanti della gestione amministrativa.
3. L'informazione deve rispondere a principi di esattezza, tempestività, inequivocabilità, completezza e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina le pubblicazioni per gli atti previsti dalle leggi.
6. Il diritto di informazione si esercita anche nell'ambito delle circoscrizioni.

Art. 16 - Trasparenza

1. Il Consiglio comunale determina con regolamento le garanzie di trasparenza e di correttezza amministrativa da seguire per le procedure d'appalto e di concorso nonché le modalità cui l'ente deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

Art. 17 - Difensore civico

1. Il difensore civico, garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, è eletto dal Consiglio entro sei mesi dalla data del suo insediamento integrato da tre rappresentanti per ogni Consiglio di Circoscrizione, di cui uno di minoranza, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti nelle prime due votazioni e di due terzi nelle successive e le proposte di candidatura all'ufficio sono presentate da non meno di 500 cittadini elettori, le cui firme devono essere autenticate secondo legge. Tempi e modalità saranno definiti da apposita norma regolamentare.
2. Il difensore civico resta in carica per l'intera durata dell'Organo che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco davanti al Consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi della Repubblica e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del bene comune".
4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
5. Non può essere *eletto*³ difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

³ Parola riportata per come modificata con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, i membri delle comunità montane e delle Aziende Sanitarie Locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi, in ragione della propria attività autonoma o subordinata, o professionale o commerciale, è soggetto di rapporti giuridici con il Comune, salvo che non rinunci al rapporto entro 15 gg. dall'avvenuta elezione⁴;

f) chi è stato amministratore nella precedente legislatura o candidato nelle ultime elezioni.

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma 5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio integrato come previsto al primo comma, su proposta di uno dei consiglieri comunali.

7. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali concessi dall'amministrazione comunale, dispone di mezzi e di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

8. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le Istituzioni e gli enti per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

9. Il Comune con regolamento garantisce forme di intervento del difensore civico presso aziende speciali, concessionarie di pubblici servizi e società a prevalente capitale pubblico locale.

10. Il difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

11. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

12. Acquisite tutte le informazioni utili intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni gli abusi e le carenze riscontrate; rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

13. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

14. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

15. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

⁴ Lettera e) riportata per come integralmente modificata con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

16. La relazione viene discussa dal Consiglio in apposita seduta pubblica.
17. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
18. *Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per il Presidente del Consiglio.*⁵

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

Sezione I - I consiglieri comunali

Art. 18 - Poteri, diritti e doveri del consigliere

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la collettività comunale.
2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Ciascun consigliere ha diritto di avere piena informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
4. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.
5. Il regolamento del Consiglio può stabilire forme di contingentamento dei tempi della discussione.
6. Il regolamento del Consiglio disciplina strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.
7. Ciascun consigliere ha il dovere di partecipare attivamente ai lavori del Consiglio.
8. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui possono riscontrarsi interessi diretti o di loro congiunti ed affini fino al quarto grado non partecipando alla discussione ed al voto.
9. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti e partecipati tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
10. Per ciascun consigliere, in conformità all'art. 26, comma 5, della l. n. 265/1999, è prevista una assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
11. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio.

⁵Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n.31 del 17/12/2001.

12. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno dei lavori del Consiglio comunale, sono sollecitati dal Presidente a motivare le suddette assenze. In caso di mancata giustificazione entro 10 giorni dal sollecito, sono dichiarati decaduti dall'incarico.

13. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, anche su segnalazione di un Consigliere o dal Segretario Generale, viene comunicata all'interessato che, entro 10 giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso l'Ufficio di Presidenza.

14. La dichiarazione di decadenza è assunta e ad essa consegue immediatamente la surroga del Consigliere subentrante.

Art. 19 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al Presidente del Consiglio e depositate presso la Segreteria generale sono iscritte alla prima seduta del Consiglio; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni si riunisce per procedere alla surroga del consigliere dimissionario. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2) della l. n. 142/90.

Art. 20 - Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.

2. In caso di assenza o di impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 21 - Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo

1. Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto seggi.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, servizi, attrezzature, risorse finanziarie e personale, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, secondo modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

4. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

5. L'organizzazione e il funzionamento dei gruppi ivi compresa la previsione di un gruppo misto e della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Sezione II - Il Consiglio comunale

Art. 22 - Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio comunale il Presidente, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo.

Art. 23 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e si tiene entro 10 giorni dalla sua convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. Essa è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio, che avviene dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento.

3. Dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, la prima seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta comunale.

4. La seduta, relativa alla convalida degli eletti, è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

Art. 24 - Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio che è eletto dal Consiglio nella sua prima seduta, a scrutinio segreto, dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio è effettuata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente e in caso di assenza o di impedimento di questi dal Consigliere anziano.

4. Il vice-Presidente è eletto dal Consiglio con le stesse modalità previste dal presente articolo per l'elezione del Presidente.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare, dopo due ammonizioni, l'espulsione dall'aula dei consiglieri che violino reiteratamente il regolamento. Egli può inoltre espellere dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

6. Le dimissioni del Presidente o del Vice-Presidente, presentate al Consiglio, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

7. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati dal Consiglio con le modalità e le maggioranze previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 25 - Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio comunale svolge la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni. Al Presidente del Consiglio, nel rispetto della legge, sono altresì attribuiti, tra gli altri, i poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché il potere e la responsabilità di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'o.d g. le questioni richieste.
4. *In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore fatti salvi i diritti dei consiglieri di cui all'art. 18, comma 3.*⁶
5. L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri, al Sindaco e agli assessori nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
6. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.
7. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello fissato per la seduta.
9. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria generale almeno ventiquattro ore prima dell'apertura della seduta.
10. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.
11. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo del deposito.
12. Il regolamento riserva altresì apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione delle interrogazioni, delle mozioni e delle proposte dei consiglieri, dei consigli di circoscrizione e dei cittadini secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

Art. 26 - Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche del Sindaco

1. Entro novanta giorni, a decorrere dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il Consiglio può intervenire nella definizione delle linee programmatiche con proposte sul documento presentato dal Sindaco.

⁶Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

3. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i dirigenti delle strutture di massima dimensione adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare attuazione, sotto il profilo programmatorio, di indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al bilancio, agli atti di programmazione, ai piani e agli atti generali d'indirizzo, al piano esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione.
4. Il Sindaco, in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche. In sede di presentazione della relazione, possono essere proposte integrazioni, adeguamenti delle Linee programmatiche.
5. Il Consiglio esamina e approva le integrazioni e gli adeguamenti proposti entro 30 giorni dalla loro presentazione e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno. L'esame delle integrazioni e degli adeguamenti deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco è chiamato ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte di integrazione e di adeguamento.

Art. 27 - Attività deliberativa del Consiglio

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta comunale, al Sindaco, a ciascun consigliere, ai Consigli di circoscrizione con i limiti e secondo modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. Il regolamento del Consiglio determina i casi e le modalità con cui il Consiglio comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale da comitati e associazioni di Cittadini
3. Le linee programmatiche del Sindaco, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali e settoriali, le proposte relative allo statuto delle aziende speciali, salvo quelle di competenza delle minoranze, sono proposti al Consiglio dal Sindaco.
4. *Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, il responsabile delle procedure attuative e chi lo supplisce in caso di assenza o impedimento, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.*⁷
5. Il regolamento del Consiglio stabilisce in quali casi e con quali modalità le commissioni consiliari rendono un parere sulle proposte di deliberazione.
6. Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art. 28 - Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio

1. Il Consiglio comunale può discutere su temi che interessano la comunità locale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

⁷ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

3. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale. Tale diritto è riconosciuto anche al Sindaco e agli assessori.
4. Nel caso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno o nel caso previsto dal primo comma, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.
5. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Consiglio comunale presso enti e consorzi presentano una relazione sull'attività svolta. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con voto.

Art. 29 - Nomina di persone di competenza del Consiglio comunale

1. Ogni qualvolta la legge disponga espressamente che si proceda alla designazione o alla nomina di rappresentanti del Consiglio comunale, il Consiglio designa i propri rappresentanti presso enti e consorzi con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
2. Nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedono espressamente la rappresentanza delle minoranze il Consiglio Comunale procede alla loro scelta adottando sistemi idonei a garantire che le persone da eleggere siano espresse dalle minoranze secondo le modalità indicate del regolamento. Nella scelta il Consiglio si adegua altresì alle disposizioni di legge in tema di pari opportunità tra i sessi.
3. I rappresentanti del Consiglio comunale di cui al presente articolo decadono con lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
4. Fatto salvo il relativo diritto, con regolamento sono disciplinate le modalità di informazione, di accesso e di acquisizione di osservazioni dei consiglieri e dei cittadini singoli o associati nonché di proposte su altre eventuali candidature.
5. Le dimissioni delle persone di cui al presente articolo sono irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa sostituzione.
6. Il regolamento del Consiglio disciplina la procedura, i criteri da seguire nelle elezioni nomine e designazioni, i tempi e le modalità di pubblicazione, i tempi e le modalità di pubblicazione dei curricula dei candidati nonché le forme di acquisizione della partecipazione dei cittadini.

Art. 30 - Pubblicità situazione patrimoniale e spese elettorali

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri comunali, circoscrizionali nonché dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni dipendenti, controllate o sovvenzionate dal Comune sono depositati ai sensi di legge presso la Presidenza del Consiglio comunale entro 90 giorni dalla convalida degli eletti e sono liberamente consultabili da chiunque.
2. I candidati e i rappresentanti delle liste che concorrono alla campagna elettorale depositano presso la segreteria generale del Comune la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale.

3. *Il regolamento disciplina le modalità di deposito dei documenti di cui al comma 1. L'accesso agli stessi è disciplinato, secondo le leggi e lo statuto, dal regolamento del Comune.*⁸
4. I contenuti degli atti di cui al comma 2 sono pubblicati nel notiziario previsto dall'art.15 comma 2.⁹

Art. 31 - Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale ne è steso verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri assenti ingiustificati.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta: a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad allontanarsi; b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
4. Il regolamento del Consiglio fissa il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
5. Un ufficio apposito cura le iniziative idonee a diffondere tra la cittadinanza la conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari di maggiore rilevanza.

Art. 32 - Votazioni e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto disposto nel comma 2. Esse avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui la legge e il regolamento prevedono la votazione per appello nominale.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Gli assessori non hanno diritto di voto.
4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
5. Nelle votazioni palesi quanti, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesti dalla legge o dallo statuto.

Art. 33 - Commissioni consiliari

1. Le Commissioni costituite nel rispetto del criterio proporzionale, sono composte da consiglieri comunali nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio su designazione del capigruppo consiliari.

⁸ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

⁹ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

2. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti costituite in modo che ciascuna corrisponda a un settore organico di materie individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del Presidente delle commissioni.
3. Il regolamento stabilisce i criteri per assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni; disciplina l'attività e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali e di inchiesta per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Le commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di specifici argomenti.
7. Il Sindaco e i componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesto il dovere, di partecipare alle sedute delle commissioni.
8. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione di dirigenti del Comune, delle istituzioni o delle Aziende speciali, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni di enti o di organizzazioni di volontariato.

Art. 34 - Compiti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.¹⁰
2. Alle stesse spettano inoltre gli ulteriori compiti di cui al Regolamento.¹¹

Art. 35 - Attività ispettiva e commissione di indagine

1. Su proposta di ogni consigliere, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine o di inchiesta sull'attività dell'Amministrazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. La presidenza delle commissioni istituite ai sensi del presente articolo compete a Consiglieri appartenenti alle minoranze.
4. In materia si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 19 della legge 81/1993.

Art. 36 - Controllo preventivo di legittimità

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Comune si esercita esclusivamente sullo Statuto, sui regolamenti di competenza del Consiglio, con esclusione dei regolamenti di competenza del Consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni di legge.

¹⁰ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

¹¹ Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

2. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quarto dei consiglieri fanno richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, il controllo è esercitato dal difensore civico comunale, il quale se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio o al Sindaco, in ragione della competenza esercitata nella deliberazione, e li invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se rispettivamente, il Sindaco e il Presidente del Consiglio, con atti dei relativi organi non ritengano di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Le richieste di chiarimento o di elementi integrativi di giudizio avanzate dal Co.re.co. sono comunicate, in ragione della competenza esercitata nelle relative deliberazioni, alle competenti commissioni consiliari e alla Giunta comunale, entro 5 giorni dalla ricezione dell'atto.
5. La commissione trasmette al Sindaco le proprie determinazioni entro 10 giorni.
6. L'acquisizione di documenti integrativi non è sottoposta alla disciplina di cui al comma 1 e comma 2.
7. Il Sindaco dà comunicazione degli annullamenti del Co.re.co. al Presidente e se del caso propone al Consiglio le determinazioni consequenziali.

Art. 37 - Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente e dai componenti il Consiglio.
2. Il Segretario generale si può riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del Consiglio.
3. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto verbale della deliberazione secondo modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario generale o da colui che legalmente lo sostituisce nel compito di verbalizzazione. Il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti. Il verbale è sottoscritto da colui che ha presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta e dal Segretario generale o colui che lo ha sostituito.
4. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Art. 38 - Regolamento del Consiglio

1. A maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale adotta, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo nonché l'attività e l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi direttivi:
 - a) autonomia funzionale ed organizzativa;
 - b) metodo della programmazione dei lavori;

- c) disciplina delle modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte; disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, assicurando che in ogni caso sia garantita la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Sindaco; disciplina dei casi di decadenza per la mancata partecipazione alla sedute e le relative procedure, deputate a garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative;
- d) adeguata e preventiva informazione da parte del Presidente del Consiglio comunale ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- e) garanzia delle minoranze mediante l'attribuzione alle opposizioni interne al Consiglio della presidenza della commissione consiliare avente funzione ispettiva e di indagine;
- f) rapidità ed efficienza dei procedimenti deliberativi nonché dei procedimenti di indirizzo, ispettivi e di controllo;
- g) garanzie procedurali per l'esame e l'approvazione degli atti dovuti in base a disposizioni di legge e di statuto;
- h) garanzia dello *status* degli amministratori locali nelle forme di legge.

2. Nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa stabilita con legge, il Regolamento del Consiglio disciplina altresì le modalità di gestione dei servizi, delle attrezzature, del personale e delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio comunale per il relativo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti al suo interno.

Sezione III - La Giunta comunale

Art. 39 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto, dal Sindaco che la presiede e da un numero di dieci¹² assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 40 - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune attuando gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando al tal fine l'azione degli apparati amministrativi e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

¹² Parola riportata per come modificata con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

3. *La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Direttore Generale, del Segretario generale e dei dirigenti. E', altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Nei giudizi attivi e passivi, la Giunta nomina i difensori del Comune. Inoltre dispone l'accettazione di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso è competente il Consiglio.*¹³
4. Riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio.

Art. 41 - Convocazione e ordine del giorno seduta della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata con apposito ordine del giorno, dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
3. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
4. L'elenco delle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno e di quelle assunte sono trasmessi ai capigruppo.
5. L'attività della Giunta è collegiale. Il Sindaco, che la presiede, ne garantisce l'unità di indirizzo, coordina e promuove le attività dei singoli assessori.
6. Gli assessori rispondono collegialmente degli atti posti in essere dalla Giunta ed, individualmente, degli atti e decisioni adottati nelle sfere di competenza attribuite al Sindaco.

Art. 42 - Validità delle sedute

1. *Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.*¹⁴

Art. 43 - Presentazione e votazioni delle proposte di deliberazione

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta redatta in forma scritta del Sindaco o di ciascun assessore. Le proposte sono depositate almeno due giorni prima della riunione, salvo deroga per i casi di eccezionale e motivata urgenza.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.
3. Le votazioni delle proposte di deliberazione sono palesi.
4. *Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei componenti presenti.*¹⁵
5. La Giunta risponde collegialmente dei propri atti; gli assessori rispondono personalmente degli atti prodotti nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

¹³ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

¹⁴ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

¹⁵ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

6. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 44 - Documento di indirizzi generali di governo. Mozione di sfiducia.

1. *Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di discussione in Consiglio comunale del documento contenente le linee programmatiche del Sindaco, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 del presente Statuto.¹⁶*
2. I gruppi consiliari che esprimono voto favorevole al documento di indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni buon fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di non farne parte più della stessa.
3. I gruppi consiliari che non hanno espresso voto favorevole al documento di indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge.
4. Il Sindaco può nel corso della discussione adeguare singole parti della proposta.
5. La votazione del documento avviene per appello nominale.
6. In sede di approvazione del documento contenente le linee programmatiche del Sindaco il Consiglio comunale valuta, fra l'altro, il rispetto delle norme di legge in materia di pari opportunità fra i sessi.
7. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
8. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
9. Se la mozione è approvata ne consegue lo scioglimento del Consiglio e l'attivazione delle procedure stabilite dalla legge.
10. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
11. La Giunta decade e ne consegue lo scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
12. L'assenza o l'impedimento temporaneo del Sindaco sono disciplinati dalla legge.
13. Le dimissioni sono presentate dal Sindaco con atto scritto depositato presso la Segreteria generale del Comune che è immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio. Esse sono irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 11 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 45 - Assistenza e verbalizzazione delle sedute

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa e redige il verbale delle deliberazioni e della seduta il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.

¹⁶ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

2. Il Segretario generale rende pareri su quesiti posti dalla Giunta.
3. Il Segretario generale si può comunque riservare di fornire successivamente pareri richiesti nel corso della seduta della Giunta.

Art. 46 - Revoca e sostituzione degli assessori cessati dalla carica

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. La decadenza dei singoli assessori, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio, sono irrevocabili e producono ogni effetto di legge qualora, entro il termine di dieci giorni dalla loro acquisizione al protocollo del Comune, il Sindaco non le respinga. Qualora le dimissioni vengano respinte, la loro reiterazione entro 5 giorni produce effetti immediati dalla data della protocollazione.
4. La nomina dei nuovi assessori viene comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

Sezione IV -Il Sindaco

Art. 47 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto secondo modalità di legge.
2. Il vice-Sindaco, nominato tra i componenti della Giunta, sostituisce il Sindaco in via generale anche quale ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge. Nella prima seduta successiva alla relativa nomina, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio.
3. *In caso di assenza del Sindaco o del vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco, anche quale ufficiale di Governo, sono esercitate dall'assessore presente più anziano di età.¹⁷*

Art. 48 - Funzioni

1. Il Sindaco:
 - a) esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;
 - b) risponde delle opinioni espresse e dei voti dati, durante l'esercizio del suo incarico, davanti al Consiglio comunale;
 - c) rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
 - d) presiede la Giunta;
 - e) assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre realtà economiche, culturali, sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività;

¹⁷ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

- f) assicura il costante collegamento con il Consiglio, nel rispetto dei relativi poteri e dell'autonomia funzionale ed organizzativa;
 - g) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - i) indice i referendum e ne proclama i risultati;
 - j) indica agli assessori le direttive politiche e amministrative;
 - k) esercita le funzioni attribuitegli da leggi regionali;
2. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento.
 3. Il Sindaco può delegare al Vice-Sindaco ed ai singoli assessori il compimento di singoli atti di sua competenza.
 4. *Il Sindaco conferisce mandato delle liti al difensore del Comune nominato con le modalità di cui all'art. 40, comma 3.¹⁸*

Art. 49 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori possono essere delegate altresì la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
3. Le deleghe sono conferite di norma per settori organici di materie.
4. Il Sindaco può delegare ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio della circoscrizione, funzioni specificamente indicate nell'atto di delega fatta eccezione per i provvedimenti contigibili e urgenti.
5. Le deleghe di cui al presente articolo consumano efficacia sino alla revoca comunicata con atto scritto dal Sindaco.
6. Le deleghe di cui al presente articolo perdono efficacia con la cessazione dalla carica del Sindaco.

Art. 50 - Disciplina degli orari

1. Il Sindaco, per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con lo svolgimento del lavoro di cura in ambito domestico e con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti.
2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico,

¹⁸ Comma aggiunto con deliberazione consiliare n.31 del 17/12/2001.

ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con irresponsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale. Per l'esecuzione dei relativi ordini, ai sensi di legge, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 51 - Nomine di competenza del Sindaco

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sono nominati sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio fra persone di qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Il Sindaco nel comunicare al Consiglio le nomine porta contestualmente a conoscenza del medesimo i curricula dei candidati.
3. La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa determina la decadenza dei rappresentanti e degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alle nomine dei successori.
4. I rappresentanti e gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato di cui viene data tempestiva comunicazione al Consiglio.

TITOLO IV - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO TERRITORIALE

Art. 52 - Ambito territoriale

1. Con deliberazione del Consiglio comunale sono istituite le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 53 - Partecipazione

1. Si applicano alle circoscrizioni gli istituti di partecipazione di cui agli artt. 14 e 15 del titolo II del presente statuto, nelle modalità stabilite dal regolamento.

Art. 54 - Funzioni circoscrizionali

1. Le circoscrizioni:
 - a) promuovono la partecipazione popolare;
 - b) partecipano alla predisposizione ed alla attuazione del programma comunale, per quanto di loro

competenza;

c) esercitano funzioni consultive del Comune nelle materie indicate dallo statuto e dal regolamento per il decentramento;

d) provvedono alla gestione dei servizi di base ricadenti nell'ambito circoscrizionale, senza rilevanza imprenditoriale, individuati dal regolamento del decentramento;

e) esercitano le funzioni delegate del Comune;

f) possono presentare al Consiglio comunale proposte e interrogazioni.

Art. 55 - Consiglieri assegnati alle circoscrizioni

1. Sono assegnati n. 5 Consiglieri alle Circoscrizioni con popolazione fino a 10.000 abitanti; n.9 Consiglieri alle Circoscrizioni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; n.15 Consiglieri alle Circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

2. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio Comunale con il sistema elettorale a base proporzionale.

Art. 56 - Competenze consiliari

1. Il Consiglio rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune. Esso è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività circoscrizionale.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali della circoscrizione:

a) elezione del Presidente e del vicepresidente della circoscrizione;

b) approvazione del bilancio e del conto consuntivo della circoscrizione e delle relative relazioni del Presidente;

c) approvazione dei programmi di intervento relativi alle materie attribuite o delegate alla circoscrizione;

d) deliberazione dei provvedimenti che comportino spese, non compresi nei programmi d'intervento approvati;

e) adozione di pareri concernenti: a) schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune; b) piani e programmi, generali e settoriali del Comune; c) piano regolatore generale, strumenti urbanistici attuativi e relative varianti; d) altre questioni previste dal regolamento del decentramento o sottoposte dal Consiglio o dalla Giunta comunale;

f) proposte ed interrogazioni da proporre al Consiglio comunale.

Art. 57 - Presidente della Circoscrizione

1. Il Presidente e il vice-presidente della circoscrizione sono eletti dal Consiglio circoscrizionale nel proprio seno, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, contenente l'indicazione dei candidati, a seguito di un dibattito sulle indicazioni rese dal candidato alla presidenza.

2. Il Presidente e il vice-presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 58 - Vice-presidente

1. Il vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni suo compito in caso di assenza o impedimento.

Art. 59 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente della circoscrizione rappresenta la circoscrizione; convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale; sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi circoscrizionali ed alla esecuzione degli atti; adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio o al segretario della circoscrizione.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio circoscrizionale da parte del Presidente provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Sindaco.

3. Il Presidente esercita le funzioni delegategli dal Sindaco nella qualità di ufficiale del governo.

4. Il Presidente esercita le funzioni relative alla gestione dei servizi di base assegnati.

5. Il Presidente esercita le funzioni relative alle materie delegate dal Comune.

Art. 60 - Personale e mezzi

1. Il Comune mette a disposizione della circoscrizione le strutture ed il personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni dell'Istituto.

2. Il Sindaco impartisce direttive al Presidente della circoscrizione relativamente all'esercizio delle funzioni da esso delegate quale ufficiale di governo.

3. Il segretario della circoscrizione è responsabile in attuazione delle direttive impartite dal Presidente dei servizi della circoscrizione; coordina il personale assegnato alla circoscrizione; svolge funzioni di assistenza e verbalizzazione del Consiglio; formula i pareri previsti dallo statuto e dal regolamento del decentramento.

4. Il conto consuntivo della circoscrizione è trasmesso al Consiglio comunale prima dell'apertura della sessione di approvazione del conto consuntivo del Comune, per essere sottoposto all'esame di regolarità da parte dei revisori.

5. I revisori dei conti possono in ogni momento chiedere visione delle scritture contabili della circoscrizione.

6. Il Presidente e i Consiglieri di Circoscrizione godono delle prerogative dello status degli amministratori locale ai sensi di legge.

Art. 61 - Rapporti Comune - Circoscrizione

1. Il Sindaco coordina l'attività delle circoscrizioni; determina gli indirizzi generali della

gestione dei servizi di base circoscrizionali; impartisce le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate; relaziona almeno annualmente al Consiglio comunale sulle esperienze di decentramento.

2. Il Sindaco impartisce direttive al Presidente della circoscrizione relativamente all'esercizio delle funzioni da esso delegate quale ufficiale del governo.

3. I provvedimenti adottati dal Consiglio di circoscrizione e dal Presidente sono trasmessi al Sindaco e diventano esecutivi se entro 20 giorni dalla ricezione il Sindaco non ne dichiara l'annullamento per motivi di legittimità.

4. In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco, questi provvede in via sostitutiva a seguito di diffida ad adempiere.

5. Il regolamento del decentramento disciplina le forme di collaborazione tra le circoscrizioni, per l'esercizio di attività di interesse inter-circoscrizionale.

TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 62 - Principi e criteri direttivi

1. L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di democrazia, di trasparenza, di decentramento, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo che spettano agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile che spettano ai dirigenti.

2. L'organizzazione degli uffici si informa a criteri di buon andamento, autonomia, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, secondo modalità disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 63 - Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla normativa sulla Pubblica Amministrazione.

2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'ente, in conformità allo Statuto, disciplina la dotazione organica, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le procedure per l'assunzione del personale e i requisiti di accesso nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.Lgvo 29/93 come successive modifiche e integrazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, altresì nel rispetto dei criteri di competenza professionale, l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco; stabilisce le modalità delle attività di coordinamento fra il Direttore Generale e gli stessi; stabilisce le modalità di funzionamento dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; stabilisce le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui alla legge.

4. Il Comune, previa intesa con le organizzazioni sindacali sulle linee di indirizzo generale,

promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale ed assicurare l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento da parte del medesimo.

Art. 64 - Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione burocratica del Comune è definita dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che individua distinte aree funzionali cui afferiscono le unità organizzative.
2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può provvedere alla copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire stabiliti dal regolamento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'incarico non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.
4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta dal Sindaco qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo dell'area dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali.
5. Qualora il contratto di cui al comma 2 sia di diritto pubblico si applica la disciplina del pubblico impiego.
6. Il regolamento individua per ciascuna area funzionale cui è preposto un dirigente, altro dirigente o funzionario chiamato a sostituire in via generale il responsabile.
7. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina i criteri sulla base dei quali i dirigenti possono delegare proprie funzioni a dipendenti del Comune nonché i criteri per individuare il responsabile, ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
8. La direzione di aree funzionali è affidata dal Sindaco, sentita la Giunta, a dirigenti, di ruolo o incaricati ai sensi dell'art. 51, comma 5 e comma 5 bis della legge 142/90, e in loro assenza a personale inquadrato in qualifiche apicali con le modalità stabilite nel regolamento.
9. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può rimuovere i dirigenti dalla direzione di aree funzionali, con un procedimento che Mela il contraddittorio e secondo le modalità stabilite nel regolamento e comunque nel rispetto delle disciplina contrattuale dell'area dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali.

Art. 65 - Direttore generale

1. La Direzione dell'ente è costituita dal Direttore Generale ove nominato.
2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, il Direttore Generale, in particolare:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, perseguendo obiettivi ottimali di efficacia e di efficienza nella gestione del Comune;

- c) cura il raccordo tra organi di governo e le strutture gestionali dell'ente;
 - d) stimola e presidia la direzione di progetti strategici;
 - e) cura che il responsabile di ciascuna area funzionale provveda ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità amministrativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.
3. Al Direttore Generale spetta la presidenza dei concorsi per l'assunzione di dirigenti, nonché il compito di predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del d.lgvo n. 77/1995 e successive modifiche e integrazioni, nonché la proposte di piano esecutivo di gestione.

Art. 66 - Segretario generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e consultiva nei confronti degli organi dell'ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. A tal fine:
- a) vigila sulla istruttoria delle deliberazioni;
 - b) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio e/o Sindaco;
 - c) cura la trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo e ai gruppi consiliari, al difensore civico;
 - d) può rogare tutti i contratti nel quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nel caso in cui non è nominato il Direttore generale.

Art. 67 - Dirigenza

1. Nel rispetto della legge, l'attività dei dirigenti è ispirata al principio per cui i poteri di indirizzo o di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Ai dirigenti, ai sensi di legge, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti del comune:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- 2.** Ai dirigenti competono l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca; ovvero l'espletamento di incarichi speciali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, secondo modalità disciplinate da regolamento.
- 3.** I dirigenti sono responsabili direttamente in ordine alla realizzazione degli obiettivi dell'ente, della relativa correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4.** Le presidenze delle commissioni di gara e di concorso, di cui alla lettera a) del comma 1 sono attribuite nel rispetto di rigidi criteri di rotazione disciplinati dal regolamento.
- 5.** Le Commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono formate esclusivamente da esperti, estranei al Consiglio e alla Giunta comunale, in possesso di requisiti stabiliti dal regolamento e nel rispetto delle pari opportunità.
- 6.** I dirigenti preposti alla direzione di aree funzionali rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.
- 7.** Spetta ai dirigenti ed ai responsabili di unità amministrative organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti dall'art. 62.
- 8.** I dirigenti di area funzionale esercitano il potere disciplinare, irrogando le sanzioni del richiamo scritto e della censura e qualora ritengano che sia da irrogare una sanzione più grave dando notizia dell'addebito all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 68 - Responsabilità dei dirigenti

- 1.** Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, nel rispetto della legge, è richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente o, qualora nominato, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del dirigente o, qualora nominato, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 69 - Determinazioni a contrattare e relative procedure

- 1.** La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 70 - Uffici speciali

1. Sono istituiti l'ufficio per il difensore civico, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, l'ufficio per i procedimenti disciplinari e il Nucleo di valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione si conforma ai principi del D.Lgs. 77/95 come successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. 286/99.

Art. 71 - Revisione economico-finanziaria

1. Il controllo dei conti è esercitato dai revisori, eletti con le modalità e nelle forme di legge, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati dal Consiglio comunale.

2. Il Collegio dei Revisori vigila costantemente sulla gestione dell'Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili espressamente previste dalla legge, attesta la corrispondenza dei dati del Conto consuntivo con i risultati della gestione, redige apposita relazione sul conto stesso, formula rilievi e proposte sulla regolarità gestione, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

3. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente; possono disporre ispezioni, acquisire documenti, sentire i dirigenti e i funzionari del Comune e delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il Sindaco o gli assessori, disporre l'audizione dei rappresentanti del comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda e consorzio cui partecipa il Comune.

4. I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni, prendere la parola per dare comunicazioni e per tutti i contributi che si ritengono opportuni e necessari in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, secondo le modalità del presente Statuto e dei Regolamenti.

6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco e al Consiglio.

Art. 72 - Responsabilità disciplinare del personale

1. La responsabilità disciplinare del personale sarà giudicata secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le cui modalità, inserite nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, prevederanno le relative sanzioni, il procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio nel rispetto dell'art. 59 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni e della normativa contrattuale del personale del

comparto regioni-autonomie locali.

2. Per i dipendenti comunali resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

3. L'Ufficio è composto dal Direttore generale, o in mancanza dal Segretario Generale del Comune, che lo presiede, dal Responsabile dell'Ufficio personale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente.

4. L'Ufficio di cui al comma 1, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando la sanzione da applicare sia il rimprovero verbale o la censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Con modalità disciplinate dal regolamento, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 59 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, l'amministrazione comunale, anche in associazioni con altri comuni contermini o con la Provincia, istituisce un collegio arbitrale dinnanzi al quale il dipendente può impugnare la sanzione; sono comunque fatte salve le procedure di conciliazione nel rispetto del medesimo art. 59 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO - VI SERVIZI

Art. 73 - Assunzione di servizi

1. L'assunzione di pubblici servizi da parte del Comune è operata nel quadro dei generali indirizzi di organizzazione e di attività dell'ente, con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 74 - Forme di gestione e loro scelta

1. Il Comune gestisce servizi pubblici direttamente o nelle altre forme previste dalla legge.

2. La scelta fra le forme di gestione è operata dal Consiglio comunale, tenuto conto degli indirizzi generali di organizzazione del Comune, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza nonché dei diritti dei soggetti coinvolti;

3. Lo Statuto delle aziende speciali, il regolamento delle Istituzioni e gli strumenti che disciplinano le forme di gestione dei servizi pubblici locali stabiliscono le modalità della partecipazione degli utenti;

4. Per i servizi pubblici - sociali non gestiti direttamente dal Comune è riconosciuta particolare attenzione al mondo organizzativo del terzo settore;

5. Il Comune può assumere servizi che si effettuino anche fuori della circoscrizione comunale in base ad apposite convenzioni con i comuni contermini o altri Enti ed Istituzioni.

Art. 75 - Modalità di nomina degli amministratori delle Aziende speciali

1. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri, compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di otto, stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'istituzione dell'azienda.
3. Il Presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, in base alla competenza tecnica o amministrativa acquisita per gli studi compiuti, per funzioni dispiagate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
4. Il Sindaco, nel comunicare al Consiglio Comunale le designazioni porta a conoscenza del medesimo i curricula dei candidati.
5. Non possono ricoprire la carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse a quelle dell'azienda.
6. Le nomine e le designazioni di cui al presente articolo sono effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge, entro 45 giorni del suo insediamento. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 142/90.
7. I membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti dal Sindaco.
8. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra soggetti che abbiano oltre ai requisiti di cui al comma 3 una comprovata esperienza manageriale nel settore di attività. Il rapporto è di diritto privato; ha durata quadriennale ed è rinnovabile. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dall'Azienda risulti inadeguato.
9. Il Sindaco può revocare con atto motivato il Presidente e i membri del consiglio di amministrazione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 76 - Istituzioni

1. Il Comune può istituire, per l'esercizio di uno o più servizi senza rilevanza imprenditoriale, apposite Istituzioni. L'atto costitutivo stabilisce la denominazione, lo scopo e la sede dell'istituzione.
2. Le Istituzioni sono organi strumentali del comune.
3. Organi delle Istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.

Art. 77 - Nomina e revoca degli organi delle Istituzioni

1. La nomina degli amministratori delle Istituzioni è regolata dalle medesime norme relative alle aziende speciali.
2. Con modalità disciplinate da regolamento, le associazioni operanti nel campo di attività dell'istituzione possono presentare al Sindaco rose di candidati per la designazione e la nomina da parte del Sindaco del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione. Il Sindaco non è tenuto a motivare la mancata considerazione delle stesse nell'atto di designazione e di nomina.

3. *Gli stessi limiti di cui all'art. 75 comma 5 si applicano ai componenti il consiglio di amministrazione e al Presidente dell'Istituzione.*¹⁹

Art. 78 - Autonomia delle Istituzioni. Personale

1. Le Istituzioni sono dotate di autonomia gestionale, di autonomia di bilancio, di autonomia contrattuale, nei limiti fissati dal regolamento comunale e dagli atti costitutivi.
2. Le Istituzioni si avvalgono del personale dipendente dal Comune, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento comunale. Ove particolari esigenze organizzative e funzionali lo richiedano, l'atto costitutivo delle Istituzioni prevede che queste abbiano personale proprio con rapporto di lavoro di diritto privato.

Art. 79 - Ordinamento e funzionamento delle Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri compreso tra un minimo di due ed un massimo di quattro stabilito dal Consiglio comunale nell'atto costitutivo.
2. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica 4 anni. I membri possono essere nominati ex novo.
3. I membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del mandato vengono sostituiti dal Sindaco.

Art. 80 - Il direttore della Istituzione

1. Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, in base alla competenza tecnica o amministrativa acquisita, per studi compiuti, per funzioni dispiagate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Il rapporto è di diritto privato; ha durata quadriennale ed è rinnovabile. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco quando il livello dei risultati conseguiti dall'istituzione risulti inadeguato.

Art. 81 - Indirizzo, vigilanza e controllo su aziende e Istituzioni

1. Fatte salve le norme di legge, il Consiglio comunale:
 - a) stabilisce gli indirizzi generali delle attività delle aziende speciali e delle Istituzioni e di ogni servizio pubblico assunto, in qualsiasi forma gestito;
 - b) stabilisce gli indirizzi della politica tariffaria e determina le modalità di copertura degli oneri derivanti da scelte sociali;
 - c) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i programmi ed i piani di attività;
 - d) riceve per estratto copia di ogni deliberazione non sottoposto alla sua approvazione.
2. La vigilanza sulla legittimità, sulla regolarità, sulla corrispondenza della gestione dei servizi agli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco che vi provvede anche a

¹⁹ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

mezzo degli organi di revisione e attraverso controlli di gestione, secondo modalità fissate dal regolamento.

3. Il Sindaco esercita funzioni di impulso, di coordinamento e di sovrintendenza dei servizi pubblici esercitati in forme decentrate; ordina, in caso di irregolarità, ispezioni; relaziona al Consiglio Comunale, almeno una volta all'anno, sull'andamento dei servizi assunti.

Art 82 - Rapporti fra Comune e organismi esterni

1. I rappresentanti nominati dal Comune presso enti, consorzi e società, sono obbligati a presentare semestralmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.

2. Il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo, i programmi generali delle società a prevalente partecipazione pubblica locale, delle aziende speciali e delle Istituzioni nonché di enti associazioni e società cui il Comune partecipa sono sottoposti all'esame del Consiglio comunale, onde verificarne la conformità agli indirizzi prefissati dal Comune.

3. Le modalità di coordinamento della contabilità delle aziende speciali, delle Istituzioni, delle società a partecipazione pubblica locale sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 83 - Forme collaborative

1. In rappresentanza degli interessi e delle istanze di sviluppo della comunità lametina, il Comune di Lamezia Terme concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi, tanto generali quanto settoriali dello Stato, della Regione Calabria e della Provincia e, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune assume ogni opportuna iniziativa di studio, di proposta, di progettazione, e sentite le organizzazioni sindacali, le componenti sociali, economiche e culturali della collettività rappresentativa, al fine di assicurare il più efficace impiego nel proprio territorio delle risorse dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e delle provvidenze destinate dalla Comunità economica europea alle politiche di sviluppo regionale.

3. Per l'esercizio delle funzioni che possono essere soddisfatte in modo più efficace ed economico in ambiti di azione sovra comunali il Comune promuove e dà attuazione a tutte le necessarie forme di cooperazione con i comuni contermini, con la provincia di Catanzaro, con la Regione Calabria.

4. Il Comune, finché le modalità di cooperazione intercomunale e tra comuni e regione non siano stabiliti dalla legge regionale, può stabilire con i comuni vicini consultazioni periodiche ed organiche per lo studio e la progettazione di iniziative di collaborazione.

5. Il Comune si dota di un ufficio speciale per le forme associative e di collaborazione e gli accordi di programma.

6. Il Comune collabora ai programmi promossi, coordinati ed attuati dalla provincia nel settore economico, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale.
7. Il Comune formula proposte per la programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
8. Il Comune formula proposte alla Provincia per la predisposizione del piano territoriale di coordinamento e dei piani pluriennali generali o settoriali della provincia, nei modi disciplinati dalla legge regionale.
9. Per perseguire scopi di pubblica utilità ed in particolare per valorizzare le vocazioni economiche, culturali e sociali della comunità locale, il Comune può stipulare convenzioni e costituire o partecipare a consorzi con soggetti pubblici e privati.
10. Progetti di convenzione con altri comuni o la Provincia per svolgere in modo coordinato servizi o funzioni o per la costituzione o l'adesione a consorzi, predisposti dal Sindaco con la collaborazione della Giunta Comunale, debbono riportare il parere della competente commissione consiliare.
11. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato del Comune e degli altri enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
12. Il Comune è rappresentato nei consorzi di cui al comma 10 dal Sindaco o dal suo delegato.
13. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio comunale, promuove la conclusione di accordi di programma nei casi previsti dalla legge.
14. Ciascun consigliere comunale o il Presidente di Consiglio circoscrizionale può avanzare proposte motivate per la promozione di un accordo di programma. Il Sindaco riferisce in ogni caso al Consiglio comunale.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 84 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale: ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con le procedure previste per l'adozione dello statuto.
3. Lo statuto e le sue modificazioni, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, devono essere pubblicizzati in forme tali che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 85 - Regolamenti

1. Comune elabora regolamenti: a) nelle materie previste dalla legge o dallo statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale alle autonomie locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nel corso del procedimento di formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. *I regolamenti diventano esecutivi trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alle deliberazioni che li approvano. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che consentono l'effettiva conoscibilità.*²⁰

Art. 86 - Ordinanze e circolari

1. Il Sindaco emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 142/1990. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge e del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 2 comma.
6. Il Segretario generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 - Sede provvisoria

1. Le riunioni del Consiglio comunale, fino a quando non sarà idonea la sede di cui all'art. 5 comma 3, avranno luogo in quella dell'ex Comune di Nicastro.

²⁰ Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/12/2001.

Art. 88 - Termini per i regolamenti

1. Il Consiglio approva entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, così come adeguato in base alla L. 81/93 e alle leggi di modifica e integrazione della legge 142/90, il proprio regolamento interno.
2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, rimane in vigore il previgente Regolamento del Consiglio anche con riferimento alle norme relative ai quorum per la validità delle sedute e ai quorum per le deliberazioni;
3. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, ad esclusione di quello di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, sono approvati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto così come adeguato in base alla legge 81/93 e alle leggi di modifica e integrazione della legge 142/90.
4. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 89 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame da parte dell'Organo di Controllo;
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta 'Ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
4. Il Sindaco successivamente provvede a darne idonea divulgazione.